

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

ACCARINO

**ADOLFO** 

Presidente

☐ DE FRANCESCO

**GIUSEPPE** 

Relatore

☐ DE ANGELIS

**ALFONSO** 

Giudice

Softmisters Application Market Da. 10 114 1

Softmisters Application Market Da. 10 1

Softmiste

Ministery dell'Economic Adell'Economic Adell'Economic C14 52

Serrata OUATTOROTET 67

Serrata OUATTOROTET 67

SERVE DE S

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 976/09 depositato il 29/01/2009
- avverso la sentenza n° 53/06/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

COLELLA SRL

FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° REO03TA00355/56/57 IVA+IRPEG+IRAP 2003 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° REO03TA00355/56/57 IVA+IRPEG+IRAP 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° REO03TA00355/56/57 IVA+IRPEG+IRAP 2005

SEZIONE

Nº 3

REG.GENERALE

N° 976/09

UDIENZA DEL

24/09/2009

ore 09:30

SENTENZA

N

347

PRONUNCIATAIL:

29/09/01

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

Il Sepretario

Commissione Triputario Regionalo (La Car DEPIRITATION SELECTERIA la Jaca

pag. 1

KUT 445/04

La Società Colella Srl, esercente attività all'ingrosso di sementi salimenti per bestiame in Ariano Irpino, impugna gli avvisi, in epigrafe, con cui l'Ufficio Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino proceduto all'accretamento di maggiori ricavi relativamente agli anni xx 2003,2004 e 2005 non riconoscendo spese ritenute non inerenti all'attività o comunque eccessive. Con ordinanza la CTP di Avellino sez. VI sospende la esecutività degli atti impugnati così come richiesta con il gravame proposto. Gli ¿ccertamenti impugnati scaturiscono da un PVC dell Guardia di Finanza, richiamato in atti ma non allegato agli avvisi di accertamento violando, senondo la ricorrente Società, l'art. 7 della 27 luglio 2000 n.2I2 e le pronunzie della Corte di Cassazione 29.092005 n.19066 e dell'II giugno 2003 n.9357. Inoltre le spese di pubblicità e sponsorizzazione, contestate, superano se pure di poco la soglia normativa del 2%. La verifica generale, se condo le direttive della circolare n.250400 del I7 agosto 2000 del Ministero delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza, doveva interessare gli anni 2004,2005 e 2006 e non il 2003 eccepisce la società Colella Srl che Www ancora controdeduce alla contestazione dell'Officio sulle spese di pulizia e manutenzione di macchinari e automezzi, acquisto gomme per parco autoveicoli di essere eccessive, provando ogni spesa con puntizzaiuxx relativa documentazione. La parte inoltre afferma che non cè sindacabilità dell'Ufficio sulle scelte gestionali a proporte delde contesta / interessi finanziari. Infine la società ricorrente dell'Afficio perché eccepisce la illegittimità della costituzione la sottoscrizione del Direttore di Agenzia ai sensi dell'art.68 D.lgs 27 luglio 1999 n.300. Ma L'Ufficio, costituendosi, ribadisce la correttzza della pretsa e chiede il rigetto del gravame. La CTP sez. VI di Avellino accoglie i ricorso riuniti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Appella Colella Srl. Controdeduce Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui é verbale.Il collegio, in camera di cohsiglio dopo attenta valutazione della documentazione a disposizione rigetta entrambi gli appelli e conferma la sentenza di primo grado. Spese come da dispositivo.

1

RAA 176/04

Deserva questo collegio #he l'appello principale (presentato dal contribuente) verte esclusivamente sulla richiesta delle spese di giudizio avendo il giudice di primo grado disposto la compensazione. Brevemente si richiama l'art. 15 del D.lgs 546/92 con rimando all'art.92 c.p.c. da cui combinato si evince che la compensazione delle spese é ammessa ogni qualvolta il giudice rinvenga la presenza di giusti motivi che possono attenere tanto al merito quanto al rito della causa ma può riguardare anche aspetti processuali o la condotta del parti in giudizio. Giusta Cassazione 1898/2002, 14095/ 2002,82I0/2003, I8236/2003 e 23258/2004 la valutazione dei giusti motivi é affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il relativo esercizio non esige specifica motivazione e può essere esercitato anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa.E al riguardo anche la legge 263/28.I2.2005 innovativa con l'art. $\mathcal{N}$ / con la riformulazione del comma# 2 dell'art.92 del cpc. Con la nuova disposizione il giudice deve indicare esplicitamente i motivi per i quali ha deciso di compensare le spese. La condanna alle spese può essere emessa in considerazione della sua natura conseguenziale edcaccessoria, anche in assenza di una espressa domanda della parte vittoriosa. Pertanto nel caso di specie, non essendovi stata una esplicita richiesta da parte del ricorrente vincitore in prime cure, il giudice ha giustificato che ricorrevano i giusti motivi per la compensazione. E non essendosi verificata la omissione di una specifica pronuncia su uno dei motivi del ricorso "spese di lite" l'appellante non ha motivo di richiedere la revisione del processo. Donde il rigetto dell'appello principale.

Osserva questo collegio che l'appello incidentale (proposto dall'Ufficio) verte invece esclusivamente sul tipo di accertamento
ezionato. Ma l'Ufficio, a perere di questo collegio, ritiene di
riformare la decisione impugnata riportandosi alle generiche contestazioni introduttive. Invece l'Ufficio con i propri atti
aveva l'onere di controdedurre adeguatamente le eccezioni della
ricorrente società nella fase introduttiva sviluppando e confutando punto per punto i dedotti motivi al fine di conformare
la partecipazione al giudizio ai comportamenti is pirati ai

(h)

RUA 976/19

principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione cui sono tenuti gli organi pubblici. Principi richiamati fortemente dalla legge 2I2/2000 "Statuto del Contribuente" che nell'originario corpo normativo della legge 7.8. I990 n. 24I ha innestato un intero nuovo capo :il IV-bis rubricato "Efficacia e invalidità del procedimento amministrativo. Pevoca e recesso. Si insiste nella tesi che i rilievi contenuti nel PVC prima, come fatti propri nell'avviso di accertamento poi, non si fondono sul presunzioni semplici ma si fondano sulla manifesta inattendibilità delle scritture contabili con riferimento alla quantita di merci, listino prezzi ed altro senza tuttavia produrre adeguata motivazione. Salva tale eccezione-affermazione l'Ufficio null'altro aggiunge.

Ora, se é vero che la volontà di impugnare nella sua globalità la sentenza di prime cure non richiede di essere espress attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente ai sensi dell'art. 342 cpc kmm che stano spiegate le ragioni dell'impugnazione si da consentire al giudice di dentificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per il quale é formulato il gravame, é anche vers che ,nel caso di specie, l'appello incidentale proposto dall'Ufficio, nulla di nuovo oppone a quanto già oggetto di sentenza. Insomma, secondo questo collegio, manca di motivi precisi e funzionali di contestazione e di altrettanta precisa domanda. I giudici di prime cure hanno accolto legittimamente i ricorsi riuniti in rito per omessa del PVC alla luce della tassatività della prescrizione portata dall'art.7 della legge 27.07.2000 n.212 con riguardo anche alla sentenza della Suprema Corte n. 19066 del 29.09.2005 e n. 9357 dell'II.06.2003. Hanno censurato la verificar al 2003 essendo stata violata dai verificatori la circolare 250400 del 17.08.2000 in cuanto la verifica doveva avere ad oggetto le sole annualità 2004,2005, 2006. Inoltre sono state considerate illegittime, la disconosciuta inerenza di costi per indennità di vitto alloggio e viaggio e la disconosciuta deducibilità di onera finanziari, la discordanza delle rimanenze al 31/12/2003-01.01.2004 di Euro 113.450,697 Mine e stato riconosciuto dai primi giudici un mero errore dell'avviso di rettifica 2005 nel rilievo 2 e la mancata fatturazione

(I)

de vendita BMW IVA per IVA indetraibile all'acquisto. Nel rito e nel merito va ribadita la violazione dell'art.68 del D.Lgs 27.0/1999 n.300 per controdeduzioni sottoscritte da soggetto privo di procura. Controdeduzioni, si ribadisce , generiche e dichiartive. Pertanto, considerata, che ogni altra argomentazione dell'Ufficio é priva di pregio , si Kerigetta anche l'appello incidentale proposto dall'Ufficio.
Tenuto conto della natura della vertenza sorta su PVC con il conseguente accertamento dell'Ufficio e impugnato dal contribuente con esito favorevole, si compensano le spese dei due gradi di giudizio.

PQM

Rigetta entrambi gli appelli e compensa sentenza primo grado. Spese compensate.

Salerno Wafaf

II Relator

Il Presidente

a Cal